Sentenza: 4 dicembre 2013, n. 287

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Parametro invocato: art. 117, comma terzo, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, comma 30, della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011)

Esito:

illegittimità costituzionale in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione

Estensore nota: Marianna Martini

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva la questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma indicata in epigrafe.

Quest'ultima condiziona la facoltà di nuove assunzioni a tempo indeterminato unicamente al rispetto degli atti programmatori della dotazione organica, senza tener conto dei limiti estremamente restrittivi previsti a livello statale.

A parere del Governo tale disposizione contrasta con il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica stabilito dall'art. 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha sostituito il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente» ed ha previsto che tale disposizione «si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010».

A sostegno di quanto detto, il Governo ricorda che anche le Regioni e gli enti locali sono tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a

livello europeo e, pertanto, essi sono assoggettati alle regole del cosiddetto Patto di stabilità interno, le quali costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. La Corte conferma che l'art. 76, comma 7, d.l. n. 112 del 2008, come successivamente novellato, mira a contenere i costi per il personale ai fini dell'attuazione del patto di stabilità interno; dunque, la possibilità di assumere personale da parte della Regione Molise senza considerare il limite espresso dalle citate disposizioni statali di principio contrasta con l'art. 117, terzo comma, Cost. In riferimento a tale ultima norma viene, quindi, dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale.